

Rep. n. 417/2017  
prot. n. 5206 del 22/12/2017

#### **ACCORDO QUADRO TRA**

- **IRCCS FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO**
- **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI CREMONA**
- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**
- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

#### **TRA:**

l'ASST di CREMONA, in prosieguo denominata "ASST di Cremona", con sede legale in Viale Concordia, 1 – CAP 26100 Cremona, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dr Camillo Rossi, nato a Bussi sul Tirino (PE), il 6 Aprile 1963, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell' ASSTCR, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale,

l'IRCCS Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in prosieguo denominata "INT", con sede legale in Via Giacomo Venezian, 1 – CAP 20133 Milano, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dr Luigi Cajazzo, nato a Mazara del Vallo (TP), il 29 Agosto 1968, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell' INT, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale,

l'Università degli Studi di Milano, in prosieguo denominata "UniMi", con sede legale in Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore Prof. Gianluca Vago, nato a Bovisio Masciago il 25.11.1960, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale,

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "UniTs", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale,

di seguito anche indicate "Parti",

#### **premessato che**

- l'ASST di Cremona concorre, con tutti gli altri soggetti erogatori del SSR, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione Lombardia con risorse proprie, garantendo la continuità

della presa in carico della persona nel proprio contesto di vita; in particolare, l'ASST opera garantendo la completa realizzazione dei principi sanciti dalla Regione Lombardia ed ai quali si conformano la programmazione, la gestione e la organizzazione del SSR, tra cui *"....la promozione e il sostegno all'attività di ricerca, sperimentazione e innovazione biomedica e sanitaria in tutte le componenti del SSL e collaborazione con le università con la finalità di promuovere la formazione del personale"*;

- l'INT, Centro oncologico di eccellenza, ha, tra le finalità statutarie, lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale nonché l'elaborazione e l'attuazione di programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
- l'Università, intesa nello specifico "UniMi" ed "UniTs" ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'ASST di Cremona, che INT, e l'Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- le parti hanno già sviluppato, da alcuni anni, singoli rapporti di collaborazione in ambito scientifico e/o didattico;

### **convengono e stipulano quanto di seguito**

#### **Articolo 1 – Oggetto**

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione multidisciplinare nella gestione della patologia femminile

La collaborazione, potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività clinico-assistenziale

Attività di Ricerca:

- condivisione di protocolli dedicati allo sviluppo di nuovi farmaci con particolare

riferimento ai tumori della sfera femminile.

- realizzazione di progetti di ricerca in ambito del tumore della mammella e dei tumori ginecologici
- realizzazione di una piattaforma comune per la condivisione di protocolli di studio clinici; realizzazione di una piattaforma comune di ricerca traslazionale per la definizione di strategie comuni di implementazione tecnologica e condivisione dei processi/piattaforme diagnostiche

Attività formative:

- progetti di didattica e offerta formativa condivisi

Attività Clinico – Assistenziale:

- condivisione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il tumore mammario e creazione di un PDTA, da proporre alla Regione Lombardia, per le patologie ginecologiche
- condivisione degli iter e protocolli di trattamento e di ricerca dei tumori femminili
- stesura di linee guida e processi comuni per la gestione in toto della patologia oncologica femminile
- condivisione e discussione, di casi clinici definiti complessi e del percorso dei pazienti-organizzazione del percorso dei pazienti tra INT e ASST di Cremona.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

## **Art. 2 – Modalità della collaborazione**

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di linee guida oppure di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, dovranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi in applicazione della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali delle Parti.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna ciascuna Parte, le modalità e i termini di eventuali impegni finanziari, la disciplina della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione Quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dai rispettivi Regolamenti

### **Articolo 3 – Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti nei singoli accordi attuativi designano propri Referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

### **Articolo 4 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dei singoli Enti coinvolti. In caso contrario, il Referente della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

### **Articolo 5 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, riguardanti le altre Parti di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata nell'ambito della nella presente Convenzione Quadro, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

### **Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità**

Il singolo Ente coinvolto nella Convenzione Quadro non assume obbligazioni per conto degli altri Enti né li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

E' esclusa ogni garanzia delle Università coinvolte per le obbligazioni contratte dall'ASST di Cremona o dall'INT; è parimenti esclusa ogni garanzia dell' ASST di Cremona o dell'INT per le obbligazioni contratte dall'Università coinvolte.

### **Articolo 7 - Coperture assicurative e Sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli

infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e del proprio personale

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 8 – Proprietà intellettuale dei risultati**

Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta *pro quota* inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

### **Articolo 9 – Trattamento dei dati personali**

I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti rivestono la qualità di Titolare del trattamento dei dati ed esercitano potere decisionale autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, vigilando sull'operato degli incaricati del trattamento. I dati personali, anche sensibili, non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, pubblici o privati, salvo che la comunicazione e la diffusione siano necessarie per assolvere ad obblighi di legge o di regolamento. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti dichiarano di conoscere e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013.

### **Articolo 10 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per un ulteriore triennio, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità

istituzionali. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

### **Articolo 11 – Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

### **Articolo 12 – Spese**

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986; le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale da ASST CR che effettua il pagamento e le restanti Parti si impegnano a corrispondergli la parte dell'imposta a proprio carico da eseguire entro 30 gg dalla stipula della convenzione alle seguenti coordinate bancarie - Codice IBAN: IT56J0100003245133300319725.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 6 e 11 della presente Convenzione.

Direttore Generale IRCC INT di Milano      Direttore Generale ASST di Cremona

Rettore dell'Università degli Studi di  
Milano

Rettore dell'Università degli Studi di  
Trieste